SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

Il Rischio Amianto

Gruppo Amianto Area Vasta Nord (MO-RE-PR-PC)

Aggiornato a 20 Agosto 2009

Amianto, TITOLO IX CAPO III D.Lgs 81/08 Aggiornato al Dlgs 106/09

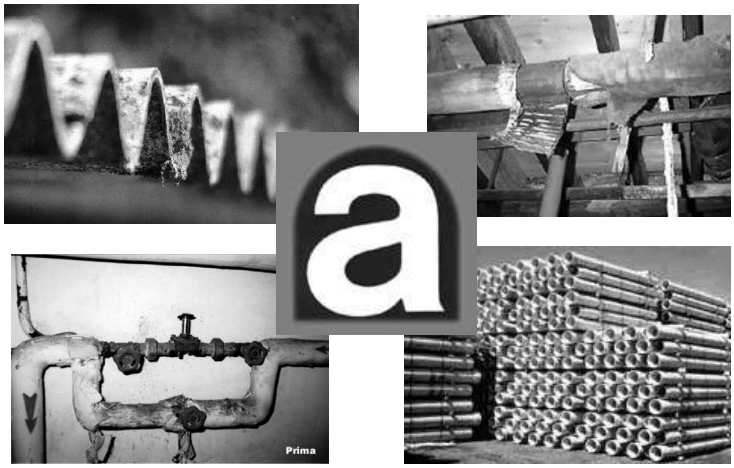

CAMPO DI APPLICAZIONE
(art. 246)

LE NORME SI APPLICANO A <u>TUTTE</u> LE RIMANENTI ATTIVITA' LAVORATIVE CHE POSSONO COMPORTARE, PER I LAVORATORI, UN' RISCHIO DI ESPOSIZIONE AD AMIANTO, QUALI :

- **MANUTENZIONE,**
- **RIMOZIONE DELL'AMIANTO O DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO,**
- **SMALTIMENTO E TRATTAMENTO DEI RELATIVI RIFIUTI, NONCHE' BONIFICA DELLE AREE INTERESSATE.**

DEFINIZIONI
(art. 247)

IL TERMINE AMIANTO SI RIFERISCE AI SEGUENTI SILICATI FIBROSI:

a) ACTINOLITE D'AMIANTO

b) GRUNERITE D'AMIANTO (AMOSITE)

c) ANTOFILLITE D'AMIANTO

d) CRISOTILO

e) CROCIDOLITE

f) TREMOLITE D'AMIANTO

INDIVIDUAZIONE DELLA PRESENZA (art.248)

Il Datore di Lavoro

INDIVIDUA IL PERICOLO!

- **QUANDO ?**

Prima della manutenzione o demolizione (rimozione)

- **COME ?**

Con "ogni misura necessaria" anche chiedendo informazioni al proprietario dei locali

- **COSA FA'?**

Se esiste il " minimo dubbio" sulla presenza di amianto applica il Titolo IX CAPO 3

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO (art.249)

Nella Valutazione del rischio (art.28) il Datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali con amianto al fine di stabilire :

•la natura e il grado dell'esposizione

•le misure di prevenzione e protezione da attuare

(sanz da art 262 C1 lettera a, arresto 3 - 6 mesi o ammenda 2500-6400)

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO (art.249)

… se non effettua la valutazione e non elabora il documento in collaborazione con RSPP con il Medico Competente (se prevista la sorveglianza sanitaria) …

Non esiste l'alternativa dell'ammenda ma il solo arresto da quattro a otto mesi

(sanz da art 55 C.2 lettera b, arresto da 4 - 8 mesi)

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO (artt. 249 e 29 C.7)

… quando vi è esposizione ad Amianto, non è possibile usufruire della possibilità di effettuare la valutazione dei rischi (tutti) sulla base di procedure standardizzate …

(va rilasciata specifica disposizione art 10 D.P.R. 520/55 o 302 bis 81/08)

Valutazione del rischio (Art.249 comma 2)

Sono : "Esposizioni Sporadiche E di Debole Intensità" (E.S.E.D.I.)

Quando risulta chiaramente dalla Valutazione che:

- **il Valore Limite non è superato**

- **e solo per 4 specifiche e descritte attività lavorative**

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la "Circolare 25 gennaio 2011 – E.S.E.D.I.

- per le ditte iscritte all'albo non è previsto ESEDI, vale per meccanici. Idraulici, lattonieri, elettricisti, muratori, operatori…

- indicare chiaramente nel DVR i nomi dei lavoratori ESEDI

- solo per attività sporadica (al max : 60 ore l'anno, 4 ore per intervento, 2 interventi / mese, 3 addetti contemporaneamente)

- solo per esposizioni inferiori a 10 $f_{Amianto}$ / litro su otto ore (in SEM)

- misure igieniche, organizzative tecniche corrette, formazione specifica (non il patentino), uso DPI con FPO ≥ 30.

Attività “E.S.E.D.I.”

a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili:

1) interventi di manutenzione riguardanti il fissaggio di lastre in MCA compatto in buono stato di conservazione senza intervento traumatico sulle stesse;
2) riparazione di una superficie ridotta (massimo di 10 m^2) di lastre o mattonelle in vinil-amianto mediante applicazione di collanti, impregnanti, sigillanti o con limitati riporti di guaine ricoprenti, o prodotti similari;
3) applicazione di prodotti inertizzanti in elementi di impianto contenenti MCA non friabile in buone condizioni (ad es. rivestimenti di tubature);
4) spostamento non traumatico di lastre di MCA compatto non degradate abbandonate a terra, previo trattamento incapsulante;
5) interventi conseguenti alla necessità di ripristinare la funzionalità, limitatamente a superfici ridotte (massimo di 10 m^2), di coperture o pannellature in MCA non friabile mediante lastre non contenenti amianto;
6) interventi di manutenzione a parti di impianto (ad eccezione degli impianti frenanti), attrezzature, macchine, motori, ecc., contenenti MCA non friabile, senza azione diretta su MCA;
7) attività di conservazione dell’incapsulamento con ripristino del ricoprente;
8) inserimento, all’interno di canne fumarie in MCA non friabile, di tratti a sezione inferiore senza usura o rimozione di materiale;
9) interventi di emergenza per rottura, su condotte idriche solo finalizzati al ripristino del flusso e che non necessitino l’impiego di attrezzature da taglio con asportazione di truciolo.

Attività “E.S.E.D.I.”

b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;

1) rimozione di vasche e cassoni per acqua, qualora questi manufatti possano essere rimossi dalla loro sede senza dover ricorrere a rotture degli stessi;
2) rimozione di una superficie limitata (massimo di 10 m^2) di mattonelle in vinil-amianto, lastre poste internamente ad edificio o manufatti simili in MCA non friabile, qualora questi manufatti possano essere rimossi dalla loro sede senza dover ricorrere a rotture degli stessi;
3) raccolta di piccoli pezzi (in quantità non superiore all’equivalente di 10 m^2) di MCA non friabile, caduto e disperso a seguito di eventi improvvisi ed imprevisti, previo trattamento con incapsulante.

Attività “E.S.E.D.I.”

c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;

1) interventi su MCA non friabile in buono stato di conservazione volti alla conservazione stessa del manufatto e/o del materiale ed attuati senza trattamento preliminare;

2) messa in sicurezza di materiale frammentato (in quantità non superiore all'equivalente di 10 m^2), con posa di telo in materiale plastico (ad es. polietilene) sullo stesso e delimitazione dell'area, senza alcun intervento o movimentazione del materiale stesso.

d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.

1) campionamento ed analisi di campioni aerei o massivi ed attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati.

Nei casi di E.S.E.D.I.

Non si applicano:

- **La Notifica (art. 250)**
- ***Le misure di prev. e prot. (art 251 C. 1) ad eccezione DPI***
- **La Sorveglianza Sanitaria (art. 259)**
- **Il Registro degli Esposti (art. 260)**
- **Controllo dell'esposizione (art.253 c.1)**

NOTIFICA (Art. 250)

PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI :

- **Il Datore di Lavoro** presenta una **NOTIFICA alla AUSL**
- **Il Datore di Lavoro** provvede che i lavoratori o i loro **rappresentanti abbiano accesso alla documentazione**
- **Ogniqualvolta ci siano modifiche** delle condizioni di lavoro e di esposizione deve essere inoltrata una **NUOVA notifica**

NOTIFICA (Artt. 250 e 14 Comma 1)

… la mancata Notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad Amianto è considerata una grave violazione che fa parte dell' allegato I .

Nel caso di REITERAZIONE DEL REATO viene adottato un

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE

Elementi della NOTIFICA (art.250 comma 2)

- ubicazione del cantiere;
- tipi e quantitativi di amianto manipolati;
- attività e procedimenti applicati;
- numero di lavoratori interessati;
- data di inizio dei lavori e relativa durata;
- misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto.

Le Misure di Prevenzione e Protezione (art. 251)

- Si ribadisce il principio che l'esposizione deve essere ridotta al minimo con i Dispositivi di Protezione Collettiva o "in ogni caso" mantenuta al di sotto del Valore Limite.
- Devono essere individuate tutte le misure di eliminazione del rischio alla fonte (evitare di produrre polvere), e di riduzione alla sorgente (evitare emissione di polvere) .
- Tutti i disciplinari tecnici fino ad oggi utilizzati mantengono la loro validità anche se sarebbe opportuna una loro revisione sulla base delle esperienze acquisite e dei dati di esposizione che le imprese dovrebbero produrre.
- Si applica a tutte le attività con amianto

L'esposizione dei lavoratori deve essere ridotta al minimo in particolare mediante le seguenti misure

- **Il numero dei lavoratori esposti** o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto deve essere **limitato al numero più basso possibile**;

- **i processi lavorativi devono essere concepiti in modo da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria;**

- tutti i **locali e le attrezzature** per il trattamento dell'amianto devono poter essere **sottoposti a regolare pulizia e manutenzione**;

- l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono essere **stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;**

- i **rifiuti** devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un'**etichettatura** indicante che contengono **amianto**. Detti rifiuti devono essere successivamente trattati ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi.

Le novità dell'articolo 251: Misure di Prevenzione e Protezione

- **i lavoratori esposti devono sempre utilizzare DPI delle vie respiratorie con FPO adeguato alla concentrazione di amianto nell'aria.**

La protezione deve essere tale da garantire all'utilizzatore in ogni caso che la stima della concentrazione **di amianto nell'aria filtrata, ottenuta dividendo la conc. misurata nell'aria ambiente per il fattore di protezione operativo, sia non superiore 0,01 ff/cm3 (cioè 1/10 del valore limite indicato all'articolo 254)**

Le novità dell'articolo 251: Misure di Prevenzione e Protezione

- **L'utilizzo dei DPI deve essere INTERVALLATO DA PERIODI DI RIPOSO ADEGUATI ALL'IMPEGNO FISICO RICHIESTO DAL LAVORO, l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea documentazione di cui all'art. 256 c.4 lettera d).**

LE MISURE IGIENICHE (art.252)

Per tutti i cantieri previsti dal campo di applicazione sono individuate tre tipologie di misure igieniche:

- **zone limitate e dedicate**
- **locali e strutture**
- **individuazione e organizzazione per i DPI**

LE MISURE IGIENICHE (art.252)
Zone limitate e dedicate

- **Luoghi di lavoro con amianto delimitati e con appositi cartelli**
- **Accesso consentito solo agli addetti**
- **Divieto di fumare**
- **Aree speciali per mangiare e bere**

LE MISURE IGIENICHE (art.252)
Locali e strutture

- **Indumenti di lavoro e DPI in luogo separato (e non contaminato)** dagli abiti civili
- **Impianti sanitari provvisti di docce (** *in caso di operazioni in ambienti polverosi)*
- **I DPI custoditi in locali destinati allo scopo. Predisporre la pulizia e la manutenzione in questi locali.**

LE MISURE IGIENICHE (art.252) individuazione e organizzazione per i DPI

- **Adeguati indumenti e DPI**
- **I DPI devono restare all'interno dell'impresa (cantiere)**
- **Lavaggio a cura della impresa con trasporto in contenitori chiusi presso la lavanderia attrezzata**
- **Riposti in un luogo separato**

Scelta dei DPI per la protezione delle vie respiratorie

- **Limite Massimo Esposizione** = **FPO x VL**
- **VL=Valore Limite = 0,1 ff/cm^3**
- **FPO**= **F**attore di **P**rotezione **O**perativo (da utilizzare **nella pratica**)

Esempio:

Un FFP3 (**FPO** = **30) consente** la **protezione** (al di sotto del VL) fino a che la **concentrazione in ambiente è pari a 3 ff/cm^3** (30 x 0,1 ff/cm^3)

Confronto tra **DPI** con i **F**attori **di P**rotezione **O**perativi **(FPO) e N**ominali **(FPN)**

Respiratore	FPN	FPO
FFP3	50	30
Elettrorespiratore 3 (THP3)	500	100
Maschera intera P3	1000	400
Elettrorespiratore 3 (TM3)	2000	400

Materiale Compatto

↓

Materiale Friabile

Controllo dell'esposizione (art. 253)

⇨ **Il Datore di Lavoro**

- **effettua PERIODICAMENTE la MISURAZIONE dell'esposizione**

❑ **al fine del rispetto del valore limite**
❑ **in funzione della valutazione iniziale del rischio**

- **riporta nel Documento i risultati delle misurazioni**

- **consulta i lavoratori sui campionamenti**

Controllo dell'esposizione (art. 253 continua)

- Campionamento ***rappresentativo della concentrazione nell'aria*** della polvere contenente Amianto
- Durata del campionamento tale da consentire una valutazione dell'esposizione per un periodo di riferimento di 8 ore
- Prelievo da parte di personale con idonee qualifiche nell'ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 31)
- Analisi da parte di ***laboratori qualificati*** (D.M.14/5/96)
- Metodo di prelievo ed analitico di riferimento: "OMS 1997"

Valore Limite (articolo 254)

IL VALORE LIMITE È PARI A

0,1 ff/cm^3

MISURATO COME MEDIA PONDERATA NEL TEMPO DI RIFERIMENTO DI 8 ORE

NON PUÒ MAI ESSERE SUPERATO

Articolo 254 (continua)

SE VIENE SUPERATO IL VALORE LIMITE IL DATORE DI LAVORO:

- **DEVE INDIVIDUARE LE CAUSE,**
- **ADOTTARE AL PIÙ PRESTO LE MISURE APPROPRIATE,**
- **RICONTROLLARE L'ESPOSIZIONE CON MISURAZIONE.**

Qualifiche DM 14/5/96-All. 5 : "Requisiti minimi dei laboratori pubblici e privati che intendono effettuare attività analitiche sull'amianto"

Prelievo

- **Personale addetto al campionamento con almeno diploma di scuola media superiore ,con documentata esperienza nel settore specifico e che deve operare sotto la direzione di un laureato in discipline tecnico-scientifiche con specifica e comprovata esperienza.**

Analisi:Strumenti (MOCF,SEM, DRX)

- **Personale del laboratorio con stesse caratteristiche previste per il prelievo e comprovata esperienza nella tecnica analitica.**
- **Il laboratorio deve partecipare ad un apposito controllo di qualità.**

Articolo 254 (continua)

Comma 4: in ogni caso se l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi *e per rispettare il VL* è necessario l'uso di un Dispositivo di Protezione Individuale delle vie respiratorie con FATTORE DI PROTEZIONE OPERATIVO TALE CHE ALL'INTERNO DEL DPI LA CONCENTRAZIONE NON SIA SUPERIORE AD UN DECIMO DEL VALORE LIMITE

L'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro, l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione: "adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori" (art. 256 c.4 lettera d).

Operazioni Lavorative Particolari (art. 255)

⇨ **QUANDO ?**

Nonostante l'adozione delle misure tecniche preventive **è prevedibile** che l'esposizione dei lavoratori **superi il valore limite**

⇨ **COSA fa il Datore di Lavoro**?

Adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori:

- **DPI** delle vie respiratorie con **FATTORE DI PROTEZIONE OPERATIVO TALE CHE ALL'INTERNO DEL DPI LA CONCENTRAZIONE NON SIA SUPERIORE AD UN DECIMO DEL VALORE LIMITE**
- **cartelli** con segnalazione di possibile superamento VL
- misure **per impedire la dispersione** dai locali di lavoro
- **consulta** i lavoratori o i loro rappresentanti sulle misure da adottare

Lavori di Demolizione o Rimozione (art. 256)

CHI ?

LE **IMPRESE CHE ESEGUONO LAVORI DI BONIFICA** DELL'AMIANTO **ISCRITTE** ALLO SPECIFICO **"ALBO DELLE IMPRESE CHE SMALTISCONO RIFIUTI":**

(art. 212 del D.Lgs.152/06).

Categoria 10 A (solo compatto)

Categoria 10B (compatto e friabile)

QUANDO?

IN CASO DI **DEMOLIZIONE O RIMOZIONE** DA:

EDIFICI, STRUTTURE, APPARECCHI E IMPIANTI E MEZZI DI TRASPORTO

Il Datore di Lavoro (art. 256)

- **Predispone un Piano di lavoro**
- **Lo invia all'Organo di Vigilanza**
- **Almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori**

- **L'invio** all'Organo di Vigilanza del piano **sostituisce la Notifica (art. 250)**.

- **Il Piano di lavoro prevede le misure** atte a garantire la **sicurezza e la salute sul luogo di lavoro** e la **protezione dell'ambiente** esterno.

Il Datore di Lavoro (art. 256)

Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l'organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L'obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell'inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell'orario di inizio delle attività.

Il Piano di Lavoro (art.256 comma 2)

Prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:

a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, **a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore** di quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;

b) fornitura ai lavoratori dei **DPI** ;

c) **verifica dell'assenza di rischi** dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto;

d) **adeguate misure per la protezione e la decontaminazione** del personale incaricato dei lavori;

Il Piano di Lavoro (art.256 comma 2 continua)

e) adeguate misure per la **protezione dei terzi** e per la **raccolta e lo smaltimento** dei materiali;

f) adozione, **nel caso** in cui sia previsto il **superamento del valore limite**, delle misure previste per le **Operazioni Lavorative Particolari**, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;

g) **natura** dei lavori ***data di inizio*** e loro **durata** presumibile;

h) **luogo** ove i lavori verranno effettuati;

i) **tecniche lavorative** adottate

l) **caratteristiche** delle **attrezzature** o **dispositivi** che si intendono e utilizzare

Informazione dei lavoratori (art.257)

Fatto salvo l'articolo 36 del D.Lgs. 81/08 i lavoratori devono ricevere informazioni su:

- rischi per la **salute per l'esposizione** ad amianto,
- **norme igieniche** da osservare, compresa la necessità di non fumare
- norme **d'uso e di pulizia dei DPI**
- misure di **precauzioni particolari**
- **esistenza del Valore Limite** e la necessità della **misurazione periodica**

Informazione dei lavoratori (art.257 continua)

Qualora dai risultati delle misurazioni della concentrazione di amianto nell'aria emergano valori superiori al valore limite

il datore di lavoro informa il più presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti del superamento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure da adottare

o nel caso in cui ragioni di urgenza non rendano possibile la consultazione preventiva, il datore di lavoro informa tempestivamente i lavoratori interessati e i loro rappresentanti delle misure adottate

Formazione dei lavoratori (art.258)

Possono essere adibiti alla rimozione dell'amianto e alla bonifica delle aree esclusivamente i lavoratori che

hanno frequentato

il Corso previsto

dall'articolo 10 della L.257/92

(i Corsi Regionali per Addetti di 30 ore)

Formazione dei lavoratori (art.258 continua)

Fatto salvo l'articolo 37 del D.Lgs. 81/08 i lavoratori esposti o potenzialmente esposti, devono essere formati *ad intervalli regolari*, su :

- **Proprietà e materiali**,
- Le operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e l'importanza dei controlli per ridurla al minimo
- **Effetti sulla salute** incluso l'effetto sinergico del tabagismo
- **Procedure di lavoro** sicure, di emergenza, di decontaminazione; attrezzature di protezione,
- **Attività lavorative** che espongono all'amianto
- **DPI** delle vie respiratorie (funzione, scelta, limiti, corretta utilizzazione)
- Eliminazione dei **rifiuti**,
- **La necessità della Sorveglianza medica**

Sorveglianza Sanitaria (art.259)

CHI ? T**utti** i lavoratori **esclusi quelli "E.S.E.D.I."**

QUANDO ?

- Prima di essere adibiti allo svolgimento e periodicamente almeno una volta ogni tre anni o con periodicità fissata dal MC sono sottoposti a *Sorveglianza Sanitaria finalizzata anche a verificare* la possibilità di indossare DPI respiratori durante il lavoro**.**
- **I lavoratori che sono stati iscritti anche una sola volta nel registro degli esposti sono sottoposti ad una visita medica all'atto della cessazione del rapporto di lavoro…**con le indicazioni da osservare e sulla opportunità di successivi accertamenti

Sorveglianza Sanitaria
(art.259 continua)

COME ?

Gli accertamenti devono comprendere **almeno***:*

- **Anamnesi** individuale
- **Esame clinico generale**, in particolare quello del torace
- **Esami della funzione respiratoria**.
- **Il Medico Competente** sulla base dell'evoluzione delle **conoscenze scientifiche** e dello **stato di salute** del lavoratore **valuta** l'opportunità **di effettuare ulteriori esami** fra i quali *la citologia dell'espettorato,* ***l'esame radiografico del torace*** *o la tomodensitometria*
- ***Ai fini della valutazione di cui al precedente capoverso il medico competente privilegia gli esami non invasivi e quelli per i quali è documentata l'efficacia diagnostica.***

Articolo 260
Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio

IL DATORE DI LAVORO
SE ACCERTA CHE L'ESPOSIZIONE È STATA SUPERIORE A QUELLA PREVISTA DALL'ART.251 Comma 1 LETTERA b), CIOÈ UN DECIMO DEL VALORE LIMITE
(pari a 0,01 ff/cm^3)
ISCRIVE I LAVORATORI NEL REGISTRO DI CUI ALL'ART. 243, Comma 1

Art.243 comma 1
Registro di esposizione e cartelle sanitarie

Registro in cui è riportato per ogni lavoratore (per i quali la valutazione, di cui art.236, ha evidenziato un rischio per la salute) :

- L'Attività svolta
- L'agente cancerogeno
- Il valore di esposizione

Mesoteliomi (art.261)

- Nei casi **accertati di mesotelioma**, trovano **applicazione** le disposizioni contenute **nell'articolo 244** comma 3 con la costituzione di un **apposito registro nazionale, presso l'ISPESL, dei casi di mesotelioma con sezione dedicata denominata "Registro nazionale dei mesoteliomi" (Renam)"**

- L'articolo **244** comma 2 prevede che **medici, strutture sanitarie pubbliche e private, nonché istituti previdenziali assicurativi pubblici e privati che identificano casi di neoplasie da loro ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative ne danno segnalazione all'ISPESL tramite i Centri Operativi regionali (Cor)** (secondo DPCM 10/12/2002-n°308)

SINTESI delle PRINCIPALI NOVITÀ

- **Non c'è l'alternativa della sanzione alla pena dell'arresto,** da 6 a 18 mesi, per la **omissione della valutazione del rischio** e **l'adozione del documento o dell'adozione in assenza degli elementi considerati fondamentali**

- **La mancata Notifica è nell'Allegato I**:
  "Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione attività imprenditoriale"

- **Non è possibile** usufruire della possibilità di effettuare **la valutazione dei rischi** sulla base di **procedure standardizzate**

SINTESI delle PRINCIPALI NOVITÀ (continua)

- **Le attività con "E.S.E.D.I." non devono più rispettare le specifiche misure di Prevenzione e Protezione**

- **Si parla di concentrazione nell'aria della polvere con Amianto invece di esposizione**

- **L'obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell'inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza nel qual caso deve essere comunicata anche l'ora di inizio lavori**

- **Sul Piano di lavoro deve essere indicata la data di inizio lavori.**

- **Viene generalmente ridotto l'arresto** e **mantenuto l'importo della ammenda**